



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 67 del 28/05/2020**

Oggetto: Esecuzione di giudicato nascente dalla Sentenza n. 352/2020 pubblicata il 23/01/2020 , resa nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo (R.G. n.504/2017) promosso dalla MIDES IMMOBILIARE S.R.L contro AMAP S.p.a.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 001-2392/int 2020 del 26/5/2020, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con atto di citazione notificato in data 29.12.2016, la Mides Immobiliare S.r.l ha convenuto in giudizio l'AMAP S.p.A. avanti il Tribunale di Palermo chiedendo di:

*"Ritenere e dichiarare illegittima la pretesa di cui alle fatture oggetto di contestazione, relative al consumo idrico gennaio 2012 – giugno 2016, del complessivo importo di Euro 35.311,11, perché eccessiva per le ragioni di cui in atti;
Condannare l'A.M.A.P. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a stornare l'importo di Euro 35.311,11, e, contestualmente, a provvedere all'emissione di nuove fatture corrette;*

Condannare altresì, la società convenuta a provvedere alla installazione di un nuovo contatore ed alla riattivazione della fornitura idrica relativa all'immobile di Via Quintino Sella n. 48/A in Palermo. di proprietà della società istante,

Condannare, infine la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società istante a causa dell'errata fatturazione e della rimozione del contatore, da quantificarsi in via equitativa."

L'AMAP S.p.A. si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Fidenzio contestando in toto le deduzioni attoree.

In particolare rappresentava di aver regolarmente fatturato e consegnato con cadenza trimestrale tutte le bollette al legale rappresentante della società attrice che le avrebbe regolarmente ricevute e che pertanto le pretese della Mides Immobiliare erano da considerarsi infondate.

Il giudizio si è concluso con sentenza n. 352/2020 del 23/01/2020, con la quale il Tribunale ha così statuito:

“- Accoglie parzialmente le domande della MIDES IMMOBILIARE S.R.L e per l'effetto:

Condanna AMAP S.p.A. allo di storno della somma addebitata alla parte attrice relativa alle fatture relative al consumo idrico gennaio 2012 — giugno 2016, del complessivo importo di € 35.311.11. con conseguente ricontabilizzazione degli importi dovuti e nuova fatturazione;

- dispone l'immediato riallaccio della fornitura idrica (qualora ancora interrotta) e la riattivazione del relativo contatore;

- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla stessa parte attrice;

- Compensa tra le parti le spese di lite.”

In relazione a quanto sopra ed in particolare in ordine al percorso logico-giuridico che ha sorretto il Giudice nella motivazione della sentenza si osserva quanto segue:

In punto di fatto, l'Organo giudicante ha rilevato che << dalla documentazione prodotta dalla AMAP S.P.A. risulta che quasi nessuna bolletta è stata recapitata al legale rappresentante della MIDES. In particolare soltanto le prime tre bollette, di valore pressoché irrisorio, risultano consegnate, mentre la maggior parte (tra le quali tutte quelle di maggior importo non risultano consegnate al legale rappresentante recando tutte la dicitura “ Indirizzo insufficiente”. ... le fatture di maggior importo sono relative ai trimestri a partire dal secondo del 2015, con consumi conteggiati di varie migliaia di Euro e fino ad oltre Euro 8.000,00 a fronte di importi in precedenza di

poche decine di euro... Queste circostanze, documentalmente comprovate, possono ritenersi inoltre pacifiche vista la mancata specifica contestazione di parte della convenuta ex art. 115 c.p.c. che ha soltanto genericamente riferito in comparsa di aver provveduto a comunicare alla MIDES le fatture, ma non ha ritenuto di depositare ulteriori atti difensivi per prendere posizione sulle affermazioni di parte attrice.>>

In punto di diritto, Il Tribunale, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ha ritenuto in via preliminare, che << la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (vedi, tra le altre, Cass.. 17371 / 2003. Cass.. 5071/2009. Cass. 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, come nel caso di specie, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio *lex plurimis*. Cass. 15383/2010), a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati. E' noto poi che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi "in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta" (Cass..10313/2004.) Di conseguenza spetta al Gestore del servizio idrico, in ossequio alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare che i consumi addebitati con le fatture oggi contestate erano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.>>

In applicazione di tale principio, il Tribunale, ha poi correttamente accertato che tale prova è mancata.

Nello specifico, dall'espletata istruttoria documentale, Il Tribunale ha accertato che << a fronte della contestazione della MIDES basata sulla circostanza evidente che vi sono stati dei consumi anomali concentrati in pochissimo tempo e che è mancata ogni collaborazione da parte della convenuta a verificare l'esattezza delle misurazioni, nonché a fronte della circostanza che la MIDES non ha avuto oggettivamente contezza del formarsi dell'imponente ed improvvisa morosità per delle carenze nella notifica delle bollette, la convenuta nulla ha osservato.>>

Da qui l'accoglimento della domanda della parte attrice di storno della somma addebitata e di ricontabilizzazione degli importi dovuti, essendo del tutto mancata la prova delle effettiva e puntuale erogazione delle quantità contabilizzate, ed avendo AMAP unicamente prodotto documenti formati unilateralmente dalla stessa società.

Ciò posto, quanto all'opportunità di interporre appello avverso la sentenza all'esame, deve rivelarsi che le motivazioni adottate nel merito dal Tribunale, difficilmente potranno essere censurate in appello, ritenendosi altresì che difficilmente il giudice di secondo grado possa operare una diversa valutazione degli elementi di fatto e di diritto che sono stati dedotti e correttamente accertati nel giudizio di primo grado, specie avuto riguardo, sotto il profilo probatorio, alla mancata dimostrazione del corretto funzionamento del contatore ed alla mancata corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta da parte di AMAP. In definitiva quindi, le corrette motivazioni contenute nella predetta statuizione non consentono di proporre proficuo gravame avverso la stessa.

Conseguentemente, si ritiene opportuno, dare esecuzione alla Sentenza de qua, prestandovi acquiescenza e provvedere in conseguenza allo storno della somma addebitata alla Mides Immobiliare (contratto n. 2012 C 334 – Cod. cliente 169746)

relativa alle fatture per consumo idrico gennaio 2012 — giugno 2016, del complessivo importo di € 35.311.11, con conseguente ricontabilizzazione degli importi dovuti ed effettuando una nuova fatturazione, autorizzando all'uopo i Servizi COMM ed AMFI porre in essere le conseguenti rettifiche contabili e di fatturazione.

Gli oneri conseguenti all'esecuzione del giudicato, pari ad € 35.311,11 per l'annullamento del credito graveranno sul fondo svalutazione crediti.

Alla luce di quanto sopra si propone delibera autorizzativa in tal senso.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
F.to Avv. Antonino Frenda

Gli oneri conseguenti all'esecuzione del giudicato, pari ad € 35.311,11 per l'annullamento del credito graveranno sul fondo svalutazione crediti.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore relazione, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 26 MAG. 2020

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

Prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo pubblicata il 14/01/2020 resa nel giudizio (R.G. n.504/2017) promosso da MIDES IMMOBILIARE S.R.L contro AMAP S.p.a.

-Autorizzare, in esecuzione della predetta statuizione, il Servizio COMM ed il Servizio AMFI a provvedere allo di storno della somma addebitata alla MIDES IMMOBILIARE S.R.L relativa alle fatture relative al consunto idrico gennaio 2012 — giugno 2016, del complessivo importo di € 35.311.11, con conseguente ricontabilizzazione degli importi dovuti e ad effettuare una nuova fatturazione, nonché a provvedere ad effettuare le conseguenti rettifiche contabili e di fatturazione.

Gli oneri conseguenti all'esecuzione del giudicato di che trattasi possono gravare sul fondo svalutazione crediti all'uopo previsto.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

2 8 MAG. 2020

**L'Amministratore Unico
F.to Ing. Alessandro Di Martino**